Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 ottobre 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 31 OTTOBRE 1980:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Como.

(6765)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 69

Sono conferite le seguenti decorazioni al valore militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BACCHIARELLO Felice, nato a Mombasiglio (Cuneo) il 7 gennaio 1919, sergente maggiore del 1° rgt. alp., btg. « Pieve di Teco ». — Capace e ardimentoso comandante di squadra alpina, in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di una intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive si batteva ancora con tenacia e singolare valore contro agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio. Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

CROCI Giovanni, nato il 13 giugno 1920, a La Spezia, alpino del 1° rgt. alp., btg. « Mondovì ». — Alpino appartenente a reparto di retroguardia di una colonna operativa, dava magnifica prova di spirito combattivo durante un improvviso attacco di elementi irregolari nemici. Nel corso di un'intera giornata di cruenta lotta contro forze superiori per mezzi e uomini, ferito da schegge di bomba alla gamba e al braccio destro e colpito da sintomi di congelamento ai piedi, non abbandonava il suo posto di combattimento, lottando vivamente per impedire che il nemico travolgesse la nostra linea. Successivamente, stremato e sopraffatto, veniva catturato. — Fronte russo, 17-21 gennaio 1943.

GARIBOTTO Ernesto, nato a Savona il 24 maggio 1914, sergente maggiore del 1° rgt. alp., btg. « Pieve di Teco ». — Capace e ardimentoso comandante di squadra alpina, in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di un'intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive si batteva ancora con tenacia e singolare valore contro agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio. — Fronte russo, 20 settembre 1942-25 gennaio 1943.

CROCE AL VALORE MILITARE

BAUDINO Giovanni, nato a Chiusa Pesio (Cuneo) il 1° gennaio 1919, soldato del 1° rgt. alp., btg. « Mondovì ». — In cruenta lotta con agguerriti elementi avversari, dava prova di strenuo valore e sprezzo della vita. — Fronte russo, gennaio 1943.

ZAMBELLI Pietro, nato a Cornigliano Ligure (Genova) il 30 marzo 1920, soldato del 1° rgt. alp., btg. « Pieve di Teco ». — In ripetuti scontri con agguerriti reparti avversari, sebbene sofferente ai piedi, si batteva valorosamente per impedire che il nemico travolgesse la colonna ripiegante. Bell'esempio di vivo attaccamento al dovere e sereno coraggio. — Fronte russo, gennaio 1943.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980 registro n. 29 Difesa, foglio n. 67

E' sanzionata la Croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate, in favore del sottonotato nominativo:

BAU' Rino, nato l'8 agosto 1914 a Cinto Euganeo (Padova), fante del 79° rgt. f. — Durante ripetuti attacchi di carri armati affrontava con sangue freddo i gravi rischi derivati da particolare condizione di nemico e di clima. — Fronte del Don 22 dicembre 1942.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *marzo* 1980
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1980
registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 68

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate, in favore del sottonotato nominativo:

ROSATO Nicola, nato a Lanciano (Chieti) il 12 febbraio 1915, sergente del btg. g. t. — Sottufficiale telegrafista di bella capacità tecnica. Incaricato di effettuare collegamenti telefonici presso alcuni presìdi avanzati si prodigava oltre il limite delle proprie forze per portarli a termine con l'urgenza necessaria. Seppe superare ostacoli e difficoltà non lievi dedicandosi alla manutenzione di importanti linee telefoniche attraverso zone pericolose infestate da ribelli armati, e sotto il mitragliamento di aerei nemici dimostrando massima dedizione al dovere e coraggio non comune. — Amara, giugno 1940-ottobre 1941.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 *luglio* 1980
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1980
registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 6

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate, in favore di CASULLI Vitantonio, nato a Putignano (Bari) il 28 aprile 1913, caporale del 139° rgt. f. « Bari » 6ª cp., con la seguente motivazione: « Nell'attacco ad una munita posizione, si distingueva per coraggio ed ascendente sui propri dipendenti ». — Quota 717 di Monastero, 13 marzo 1941.

Decreto per Presidente della Repubblica 30 *luglio* 1980
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1980
registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 7

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PRESTIFILIPPO Francesco, nato a San Fili (Cosenza) il 13 febbraio 1951, guardia di P.S. del comando raggruppamento guardie di P.S. Roma. — Autista di pattuglia automontata accortosi che il capo equipaggio, nel corso dell'identificazione di quattro individui sospetti, successivamente risultati pericolosi terroristi, veniva proditoriamente fatto segno a colpi di arma automatica, con immediato slancio, si portava al suo fianco per contrastare l'azione offensiva dei criminali. Nel conflitto a fuoco che ne seguiva, un terrorista veniva colpito ed un altro catturato. Mirabile esempio di coraggio, decisione e senso del dovere. — Roma, 24 settembre 1979.

PRINZI Pippo, nato a Gagliano Castelferrato (Enna) il 13 febbraio 1957, guardia di P.S. del comando raggruppamento guardie di P.S. Roma. — Componente di pattuglia automontata, accortosi che il capo equipaggio, nel corso dell'identificazione di quattro individui sospetti, successivamente risultati brigatisti, veniva proditoriamente fatto segno a colpi di arma automatica, con immediato slancio si portava al suo fianco per contrastare l'azione offensiva dei criminali. Nel conflitto a fuoco che ne seguiva e durante il quale un terrorista veniva colpito ed un altro catturato, riportava una ferita agli arti inferiori. Ammirevole esempio di coraggio, determinazione e senso del dovere. — Roma, 24 settembre 1979.

SCANNAPIECO Marcello, nato a Roseto Capo Spulico (Cosenza) il 21 aprile 1950, appuntato di P.S. del comando raggruppamento guardie di P.S. Roma. — Capo equipaggio di pattuglia automontata, mentre si accingeva ad identificare quattro indvidui sospetti, succesivamente risultati terroristi, intenti a sostituire la targa di autovettura, veniva da uno di costoro improvvisamente fatto segno a colpi di arma automatica. Per nulla intimidito dalla repentina aggressione, unitamente agli altri componenti la pattuglia, con immediata coraggiosa azione, rispondeva al fuoco per contrastare la capacità offensiva dei criminali. Nel conflitto a fuoco che ne seguiva, rimaneva ferito un terrorista ed un altro catturato. Esempio di ammirevole coraggio, determinazione e consapevolezza del proprio devere. — Roma, 24 settembre 1979.

(9884)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1980, n. 693.
Disposizioni urgenti in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 31 ottobre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è elevata dal settantacinque al novanta per cento.

Art. 2.

L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è sostituito dal seguente:

« Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ».

Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.

Art. 3.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

Art. 4.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il periodo d'imposta 1980 la determinazione dei redditi imponibili dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979.

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; ».

La disposizione che precede ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.

Art. 6.

Sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno 1981, non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Art. 7.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'I.N.P.S. dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 8.

Sono assoggettate all'aliquota del due per cento:

1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nonché di case rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, effettuate dalle imprese costruttrici;

2) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

3) le cessioni e le importazioni degli impianti di depurazione per reti fognarie;

4) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate di cui al successivo comma, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3);

6) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, nonché le cessioni di fabbricati o porzioni di essi poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi.

Sono assoggettate all'aliquota dell'otto per cento le seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti; materiali impermeabilizzanti e bituminosi; altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale. E' escluso dai requisiti soggettivi il limite del reddito. Sono esclusi, altresì, i limiti di tempo e di capitale previsti dall'art. 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il limite di valore di cui all'art. 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli atti di assegnazione in godimento di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa ai sensi del citato regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano altresì agli atti di assegnazione fatti ai soci di cooperative di case non di nuova costruzione.

Art. 9.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella *A*, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 10.

I numeri 25) e 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A. III.b - 3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24), della allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del due per cento.

Art. 11.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano, destinati all'autotrazione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

Art. 12.

Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima della entrata in vigore del presente decreto. La stessa disposizione si applica alle operazioni per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto n. 633, ancorché alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.

Art. 13.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 34.638 a L. 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.463,80 a L. 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentati da L. 35.126 a L. 36.402 per quintale.

Art. 14.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al metro cubo.

Art. 15.

Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 13 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate. E' ammessa la compensazione della predetta differenza d'imposta con lo eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione della imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione di imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano, l'interesse di mora, a norma dell'art. 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 16.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a L. 290.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 13 e 14 sono riservati allo Stato.

Art. 17.

Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente articolo 16 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non abbiano ancora assolto il tributo;

b) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

liquori;
acquaviti;
estratti alcolici;
profumerie alcoliche.

Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto *b*) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati.

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente art. 17 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste alla lettera *b*) dello stesso articolo 17 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti obbligati alla denuncia dell'alcole tal quale e dei prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 17 devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta, sulle quantità dichiarate, entro il 28 febbraio 1981.

E' ammessa la compensazione della predetta differenza di imposta con l'eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980 da accertare con le modalità di cui all'art. 5 della legge 28 ottobre 1980, n. 687.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione di imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Se il proprietario dei prodotti soggetti alla denunzia di cui al primo comma, che avevano già assolto l'imposta nella precedente misura, li ritenga non idonei al consumo o alla rilavorazione, è ammesso a procedere alla loro distruzione sotto vigilanza finanziaria, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze. Il prodotto così distrutto è esente dal pagamento della differenza d'imposta.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 15 e 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito negli stessi articoli 15 e 18.

Art. 20.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,040	L. 10
fino a litri 0,100	» 30
da litri 0,200	» 35
da litri 0,250	» 35
da litri 0,350	» 45
da litri 0,375	» 45
da litri 0,500	» 60
da litri 0.700	» 75
da litri 0,750	» 75
da litri 1,000	» 100
da litri 1,500	» 150
da litri 2,000	» 200
da litri 2,500	» 250
da litri 3,000	» 300

Art. 21.

Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano ancora applicati ai relativi recipienti, limitatamente, per i contrassegni di Stato per liquori ed acquaviti diverse da quelle di cereali, ai quantitativi acquistati dopo il 30 settembre 1980.

All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo, serie e taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della guardia di finanza.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

L'eventuale rimborso sarà effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'interesse e l'indennità di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti di imposta, dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 22.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta, è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 21.

Art. 23.

Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno per un periodo di trenta giorni senza il pagamento di interessi.

Il Ministro delle finanze, con decreto, da emanarsi annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, può concedere per specifici prodotti una ulteriore dilazione di non oltre sessanta giorni. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare il decreto anche nel corso dell'anno.

Per il periodo di maggiore dilazione concessa a norma del comma precedente è dovuto il pagamento degli interessi, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicati dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

Art. 24.

La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da una azienda di credito sotto l'osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

Art. 25.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il pagamento differito. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dello stesso termine, la azienda debitrice decade dal beneficio ed è tenuta al pagamento in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabricazione o di diritto erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti

nazionali, estratti con il beneficio del pagamento differito e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Art. 26.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

Art. 27.

Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **694**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 394 con il conseguente spostamento degli articoli successivi è inserita la seguente nuova scuola:

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 395. — La scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera ha l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

Art. 396. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Art. 397. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di istituzioni di matematiche (programma del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche), ove questo non sia stato superato nel corso degli studi universitari.

Art. 398. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) matematica e informatica;
2) patologia generale (*);
3) biofermaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene (*);
7) tecnologia della preparazione magistrali.

2° *Anno*:

1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione sui farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti (*);
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.

Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari; queste materie dovranno essere seguite in un regolare corso universitario.

Esse sono oggetto d'esame, al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studi della scuola. E' prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati.

Art. 399. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Padova. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o Università, od esperti, anche dall'estero.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà,

per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologie (uno).

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 400. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 401. — Le tasse e sopratasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 402. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso, per esami e per titoli. La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.

Art. 403. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi della Società italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti o donazioni di altri enti e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **695**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 2. — L'istituto di scienza dell'alimentazione, annesso alla facoltà di medicina e chirurgia, cambia la denominazione in quella di istituto di cardiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **696**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo agli istituti della facoltà di magistero, gli istituti di antichità ed arte; di scienze geografiche, antropologiche e sociologiche; di filosofia e pedagogia, mutano denominazione rispettivamente in istituto di antichità, arte e discipline etnodemologiche, in istituto e laboratorio di geografia, in istituto di filosofia.

Inoltre, è istituito l'istituto di scienze dell'educazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **697**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 32, relativo al corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

biogeografia;
geografia economica.

Art. 2.

All'art. 33, relativo al corso di laurea in pedagogia, l'insegnamento complementare di teoria delle comunicazioni muta denominazione in teoria della comunicazione.

Art. 3.

All'art. 52, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

ovinicoltura;
etologia e protezione degli animali;
allevamento degli animali da pelliccia.

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviare; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnica I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II debbono essere completati da un tirocinio pratico della durata complessiva di almeno sei mesi. Il predetto tirocinio deve compiersi presso gli istituti della facoltà di medicina veterinaria, gli istituti zooprofilattici regionali, gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i macelli dei capoluoghi riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio pratico deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e deve essere completato prima che il laureato si presenti a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **698**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 808 a 818, relativi all'ordinamento della scuola speciale di ortottiste che muta la denominazione in quella di ortottisti-assistenti di oftalmologia sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 808. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica.

Art. 809. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 810. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 811. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.

Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno.

I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 812. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 813. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 814. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

3) ottica fisica e fisiopatologica;

4) ortottica I;

5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;

2) elementi di farmacologia oculare;

3) elementi di neurooftalmologia;

4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);

3) ortottica III;

4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;

5) legislazione sanitaria.

Art. 815. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, della frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 816. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.

Art. 817. — Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche.

Art. 818. — Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 819. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 820. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica.

Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 821. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse o contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 822. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Art. 823. — Le diplomate della scuola per ortottiste, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere ammesse al terzo anno della scuola speciale per ortottisti e assistenti di oftalmologia, con l'obbligo di sostenere e superare tutti gli esami del terzo anno e relativa tesi, secondo le modalità previste, sempre che abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata o documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **699**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 679. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita una seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma in chirurgia generale.

Art. 680. — La durata del corso è di cinque anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.

L'ammissione alla scuola avviene sulla base di titoli ed esami.

Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non può essere superiore a trentacinque.

Art. 681. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
clinica chirurgica generale (quinquennale) I;
patologia speciale chirurgica (triennale) I;
semeiotica chirurgica (biennale) I;
anatomia chirurgica e corso d'operazioni (triennale) I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:
clinica chirurgica generale (quinquennale) II;
patologia speciale chirurgica (triennale) II;
semeiotica chirurgica (biennale) II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia e istologia patologica (biennale) I.

3° *Anno*:
clinica chirurgica generale (quinquennale) III;
patologia speciale chirurgica (triennale) III;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II.

4° *Anno*:
clinica chirurgica generale (quinquennale) IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia e ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
clinica chirurgica generale (quinquennale) V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

Art. 682. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni.

Art. 683. — La frequenza nelle sale operatorie si inizierà dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale può essere stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti.

Art. 684. — Gli allievi che non abbiano ottemperato gli obblighi di frequenza non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.

Gli esami biennali, triennali e quinquennali sono superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1980
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 102.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980, n. **700**.

Autorizzazione all'automobile club di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'automobile club di Lucca viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 15.000.000, un locale di mq 60 facente parte del fabbricato urbano sito in Pietrasanta (Lucca), via dei Piastroni angolo piazza dello Statuto, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 3248, foglio 17, mappale 116 sub 22, di proprietà del sig. Tartaglia Enrico Biagio, come da atto preliminare di compravendita 10 marzo 1979, registrato a Lucca in data 19 marzo 1979, da adibire a sede degli uffici della delegazione dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1980
Registro n. 5 *Turismo, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **701**.

Autorizzazione all'automobile club di Cuneo ad acquistare un immobile.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'automobile club di Cuneo viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 14.000.000, un locale a piano terreno di superficie coperta, al lordo delle murature, di mq 68, mentre la superficie utile netta è di mq 58,22, facente parte di corpo basso del fabbricato urbano sito in Mondovì (Cuneo), corso Italia n. 5, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 3496, foglio 65, mappale 78 subb. 5 e 6, di proprietà dei signori Pietro Pastorelli e Vittoria Prucca, come da promessa di vendita 9 aprile 1973, registrata a Cuneo in data 12 aprile 1973, da adibire a sede degli uffici della delegazione dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1980
Registro n. 5 *Turismo, foglio n.* 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Pisano di S. Torpè » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Pisano di S. Torpè » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bian-

co Pisano di S. Torpè » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1979, n. 306;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Bianco Pisano di S. Torpè » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1980.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1980, con la denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative alla tenuta degli Albi dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con la osservanza delle modalità a formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato articolo 2 purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianco Pisano di S. Torpè ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che detengono vino « Bianco Pisano di San Torpè » del tipo « Vin Santo » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino Bianco Pisano di San Torpè del tipo « Vin Santo » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vino a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto Istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « Bianco Pisano di San Torpè » del tipo « Vin Santo » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Bianco Pisano di S. Torpè » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 15 Agricoltura e Foreste, foglio n. 168

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « BIANCO PISANO DI S. TORPE' »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco Pisano San Torpè » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco Pisano di San Torpè » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Trebbiano Toscano in misura non inferiore al 75% delle viti esistenti. Possono concorrere anche le uve dei vitigni a frutto bianco « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Pisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè » debbono provenire dalla zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cascina Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola in provincia di Pisa, nonchè parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni di Cascina, Fauglia, Laiatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli, Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.

Tale zona, già delimitata dal decreto ministeriale 18 maggio 1973, è la seguente: partendo dalla località Bocca d'Elsa, sul confine provinciale Pisa-Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto confine provinciale fino alla carreggiabile che passa da « Serra », quota 191 comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell'Era. Per una carrareccia raggiunge il Molino Ripassaia, Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre; ne costeggia la riva destra verso sud-est e lo supera all'altezza del guado, quindi prende la strada che porta a Cà di Molino (quota 80). Per la carrozzabile raggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord per la strada statale Volterrana fino al km 14,250; piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e Colle dell'Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98. Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, Cà S. Valeriano e Cà S. Francesco e risalendo a nord raggiunge il torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla carrareccia che porta a il Casino da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord-ovest che scende nel torrente Sterza. Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente che è anche il confine comunale di Chianni con Laiatico e poi di Ripabella) giungendo all'estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nella Sterza, a nord di quota 460. La delimitazione risale quindi a nord-ovest, indi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicce; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto. Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine ed il botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord-ovest e per quota 139 e la Pieve di Santa Luce raggiunge quota 102, quindi segue la strada che passa per quota 133 e che costeggia il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume Fine fino all'incrocio con la via S. Luce e Lorenzana che percorre verso nord fino a quando nei pressi di Cà S. Alberto, non trova il confine comunale S. Luce-Cascina Terme, che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud. Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord-ovest a Cà Disperato per poi ridiscendere a sud-ovest per Cà Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina-Pisa. Attraversando la ferrovia risale verso nord-est e per quota 44 piega verso nord-ovest per Mezzastrada, Cà Larignano e quota 108, gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta Acciaiolo al km 0,800. Arrivando a Torretta segue la statale Pisana-Livornese a nord fino al km 16,500 e raggiunge il casello ferroviario. A questo punto entra nella provincia di Livorno seguendo la ferrovia Pisa Cecina fino all'incrocio con la statale 67-*bis* (km 11). La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale 67-*bis* fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa-Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamente nella Tosco-Romagnola al km 25,500 che percorre fino a S. Romano. Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per Cà Guicciardini, arriva a Ponte a Egola, discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d'Elsa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione della denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè » non deve essere a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite nelle condizioni indicate all'art. 2.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vignificazione debbono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compreso nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianco Pisano di S. Torpè » una gradazione alcoolica minima naturale di 10,5.

Nessuna correzione è ammessa con uve, mosti o vini che provengono da terreni vitati diversi da quelli previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, salvo correzioni del grado zuccherino autorizzato, dalla legge.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche analogiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino;

odore: vinoso, vivace caratteristico;

sapore: secco, armonico, delicato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè » possono essere destinate alla produzione del tipo « Vin Santo » seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che, in particolare, prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28 per cento;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35 per cento;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i Vinsatai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del vino « Bianco Pisano di S. Torpè » Vin Santo non può avvenire prima del 28 febbraio del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il vino a denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè » Vin Santo, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: amabile o secco, armonico morbido con retrogusto caratteristico;

gradazione alcoolica minima svolta; 16;

acidità totale minima: 6 per mille;

acidità volatile massima: 1 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti dei parametri analitici sopraindicati.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto » « fine », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti la denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè » Vin Santo deve sempre figurare, veritiera e documentabile, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di San Torpè » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9858)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della commissione stessa;

Viste le note n. 9721 in data 2 dicembre 1977 e 1198 del 31 gennaio 1980, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova comunica che l'Unione italiana del lavoro della provincia di Genova ha designato, quale proprio rappresentante, il sig. Giovanni Di Bisceglie in sostituzione della signora Luciana Sangiorgi, dimissionaria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Di Bisceglie è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova, in sostituzione della signora Luciana Sangiorgi.

Roma, addì 26 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9762)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Sostituzione del presidente del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956 e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 296 cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che il dott. Silvio Lauriti è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Ritenuto di procedere alla sostituzione, in seno al comitato suddetto, del dott. Silvio Lauriti con il dottore Filippo Bucci vice direttore generale del collocamento della manodopera;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il dott. Filippo Bucci, vice direttore generale del collocamento della manodopera, che sostituirà il dott. Silvio Lauriti, anche nelle sue funzioni di presidente del comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9781)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di undici selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e commercio del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dal Consiglio nazionale delle ricerche di Bari con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di numero undici selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di varietà di viti per uva da vino a frutto nero ottenute dal Consiglio nazionale delle ricerche di Bari:

1) Corvina Veronese n. - clone ISV-CV7;
2) Corvina Veronese n. - clone ISV-CV48;
3) Corvina Veronese n. - clone ISV-CV78;
4) Corvina Veronese n. - clone ISV-CV146;
5) Rondinella n. - clone ISV-CV73;
6) Rondinella n. - clone ISV-CV76;
7) Rossignola n. - clone ISV-CV3;
8) Rossignola n. - clone ISV-CV7;
9) Rossignola n. - clone ISV-CV9;
10) Molinara n. - clone ISV-CV87;
11) Molinara n. - clone ISV-CV100.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle ricerche e per esso il comitato viticolo veronese e l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9436)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di tre selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Pisa con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di numero tre selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di viti per uva da vino ottenute dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Pisa:

1) Sangiovese n. - clone Montalcino 42;
2) Trebbiano Toscano b. - clone S. Lucia 12;
3) Canaiolo nero - clone Mugello 30.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di coltivazione arboree dell'Università degli studi di Pisa è tenuto alla conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9434)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti della nuova varietà di vite per uva da tavola « Michele Palieri ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dal prof. Michele Palieri residente in comune di Velletri, via Appia Nuova km 36,2 località « aria fina » con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vini della nuova varietà di vite per uva da tavola a frutto nero-violaceo denominata « Michele Palieri »;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura della nuova varietà di vite per uva da tavola a frutto nero-violaceo ottenuta dal prof. Michele Palieri denominata « Michele Palieri ».

Art. 2.

La predetta nuova varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

Il prof Michele Palieri e per esso l'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma è tenuto alla conservazione in purezza della varietà di vite di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9435)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di due selezioni clonali di varietà di viti per uve da tavola.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dall'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di numero due selezioni clonali di varietà di viti per uva da tavola denominati:

1) Regina b. - clone ISV 6;
2) Regina b. - clone ISV 9.

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di viti per uva da tavola a frutto giallo ottenute dall'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto:

1) Regina b. - clone ISV 6;
2) Regina b. - clone ISV 9.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto è tenuto alla conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9440)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di sei selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dal centro studi per il miglioramento genetico della vite presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Torino, con la quale chiede la iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di numero sei selezioni di varietà di viti per uva da vino;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'ideoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di viti per uva da vino ottenute dal centro studi per il miglioramento genetico della vite presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Torino:

1) Blanc de Morgex b. - clone AO 4;
2) Barbera n. - clone AT 84;
3) Dolcetto n. - clone CN 69;
4) Moscato bianco b. - clone CN 4;
5) Nebbiolo n. - clone CN 36 Lampia;
6) Nebbiolo n. - clone CN 111 Rosè.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

Il centro studi per il miglioramento genetico della vite presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Torino è tenuto alla conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9433)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti del vitigno per uva da vino denominato « Wildbacher ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dalla regione Veneta, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso, con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti del vitigno per uva da vino a frutto nero denominato « Wildbacher »;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura, e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per uva da vino a frutto nero denominata « Wildbacher » richiesta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso.

Art. 2.

La predetta varietà di vite è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso è incaricato della conservazione in purezza della varietà di vite di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9437)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti della nuova varietà di vite per uva da tavola denominata « Matilde ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dall'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti del vitigno per uva da tavola a frutto giallo denominato « Matilde »;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura della nuova varietà di vite per uva da tavola a frutto giallo denominata « Matilde » ottenuta dall'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Art. 2.

La predetta varietà di viti è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma è incaricato della conservazione in purezza della varietà di vite di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9439)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti del vitigno per uva da vino denominato « Meunier ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'obbligo del mantenimento in purezza delle varietà di viti o selezioni clonali;

Vista l'istanza presentata dalla provincia autonoma di Trento, con la quale chiede l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti del vitigno per uva da vino a frutto nero denominato « Meunier »;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite per uva da vino a frutto nero denominata «Meunier» richiesta dalla provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

La predetta varietà di vite è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

La provincia autonoma di Trento è incaricata della conservazione in purezza della varietà di vite di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9438)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1980.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1980, nonchè delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101 normale e meccanografico).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1980, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9817)

MODULARIO F. Imposte - 530

MOD. 101 (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Presentato al Comune di ....
il .... n° ....

Ufficio II. DD. di .... oppure Centro di Servizio di .... n° ....

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1980 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP

CODICI STATISTICI (I)	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA (I)	TITOLO STUDIO (I)	STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE	NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti – stipendi, pensioni, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, ecc. – (al netto di L. .... per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile . . . . L.
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . L.
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
   4. Ditta / Amm.ne .... L.
   5. " .... L.
   6. " .... L.
7. Totale (4+5+6) . . . . L.
8. Totale emolumenti imponibili (1+2+7) . . . . L.
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili . . . . L.
10. Detrazioni d'imposta applicate
    11. Quota esente . . . . L.
    12. Coniuge a carico . . . . L.
    13. Figli a carico (N. ....) . . . . L.
    14. Altri familiari a carico (N. ....) . . . . L.
    15. Spese di produzione . . . . L.
    15bis. Ulteriore detrazione (art. 3 L. 24/4/1980, n. 146) . . . L.
    16. Oneri e spese personali . . . . L.
17. Totale detrazioni (11+12+13+14+15+15 bis+16) . . . . L.
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . L.
19. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . L.
20. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (17+18+19−9) . . . . L.
21. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (18+19−20) . . . . L.

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6 (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1981 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 - Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1980 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera c) purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1980, l'ammontare di L. 2.500.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 2.500.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 - Barrare la casella (SEZ. II) se:

- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1980;
- se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1980 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

7 - Prospetto dati e notizie particolari:

- tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1980 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c)

CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di minerali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- **2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)**
- **2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione**
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- [illegible] [illegible], [illegible], coltelleria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- [illegible] Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- **2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)**
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- [illegible] Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- [illegible] Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- **3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici o affini**
- 3200 Cuoio e articoli in pelle
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- [illegible] Installazione impianti
- [illegible] Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- [illegible] Cereali e legumi secchi
- [illegible] Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- [illegible] Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- **4012 Prodotti della pesca freschi**
- **4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati**
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- **4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto**
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- **4039 Veicoli, accessori e ricambi**
- 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
- **4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi**
- 4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- **4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori**
- **4062 Giocattoli**
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- **4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici**
- 4069 Rottami metallici
- **4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili**
- **4071 Materiale elettrico**

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogheria (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- **4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)**
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- [illegible] Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
- **4234 Ferramenta, utensileria e casseforti**
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- **4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori**
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- **4605 Pensioni**
- **4606 Locande e affittacamere**
- **4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)**
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- **4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole**
- **4710 Autorimesse**

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- **5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)**
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- **6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)**
- **6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)**
- **6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)**
- **6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)**
- **6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari**
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- **6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)**
- **6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita**
- **6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili**
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **7000 Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di interesse generale**
- **7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)**
- **7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)**
- **7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)**
- **7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)**
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- **7500 Enti di previdenza e assistenza sociale**
- 7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimil[illegible]
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori [illegible])
- **8200 Medici**
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocina[illegible]
- 8410 Notai
- **8500 Commercialisti e fiscali[illegible]**
- **8510 Consulenti del lavor[illegible] [illegible]stratori e assimilati**
- 8600 Ingegneri e archit[illegible]
- **8700 Matematici, st[illegible] [illegible]conomisti, fisici, chimici, biologi e assi[illegible]**
- 8900 Geome[illegible] [illegible]dustriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atle[illegible] [illegible]ri e assimilati
- 9100 [illegible] [illegible]orsa e assimilati
- [illegible] [illegible]mi, veterinari, periti agrari e assimilati
- [illegible] [illegible]e attività professionali

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22. Emolumenti (al netto di L. ______ per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. ______

23. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1978 . . . . L. ______

25. 1979 . . . . L. ______

26. Retribuzione media . . . . L. ______

27. Aliquota applicata ___,___ %

28. Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . L. ______

29. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, l. 2/12/1975, n. 576) . . . . L. ______

30. Ritenuta fiscale operata (28−29) . . . . L. ______

SEZ. V.

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31. Data inizio rapporto: giorno ___ mese ___ 1980

32. Data fine rapporto: giorno ___ mese ___ 1980

33. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) ___

Data .... Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ....

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N° ___

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI ____	POTENZA IN CAVALLI ____				N° ___

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1980, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '78 e '79 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1980 redditi superiori a lire 960.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di
il n°

Ufficio II.DD. di
oppure
Centro di Servizio di
n°

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1980 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, PENSIONI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ AL NETTO DEI CONTRIBUTI | CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE

11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 FIGLI A CARICO (N°)	14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°)	15 SPESE DI PRODUZIONE	15 bis ULTERIORE DETRAZIONE	16 ONERI E SPESE PERSONALI	17 TOTALE DETRAZIONI (11+12+13+14+15+15bis+16)

RITENUTE FISCALI OPERATE

18 DAL DATORE DI LAVORO	19 DA TERZI	20 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE COL DATORE DI LAVORO (17+18+19−9)	21 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NEL MOD 740 (18+19−20)

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. ______ PER CONTRIBUTI) .... L.

23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI

24 ANNO 1978	25 ANNO 1979	26 RETRIBUZIONE MEDIA	27 ALIQUOTA %	28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27)

29 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)

30 RITENUTA FISCALE OPERATA (28−29)

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 INIZIO RAPPORTO			32 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1980			1980

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ.

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1981 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante). I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 - Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
   a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

   sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1980 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera c) purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 - Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1980, l'ammontare di L. 2.500.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 2.500.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 - Barrare la casella (SEZ. II) se:
   - vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1980;
   - se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1980 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

7 - Prospetto dati e notizie particolari:
   - tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1980 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c) riportata nel modello non meccanografico. La qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N°

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
POTENZA IN CAVALLI	POTENZA IN CAVALLI	COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	N°

SEZ. VI — ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1980, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '78 e '79 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII — ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno **1980** redditi superiori a lire **960.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

(9817)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Ara romana », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 14 maggio 1980 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Ara romana », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Ara romana », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Vincenzo Papi di Roma in data 19 gennaio 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Formentini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(9486)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sintestrin idrosolubile Richter, U.V. », nelle confezioni 2 fiale × 5 cc, 1 fiala × 15 mg e flacone × 5 cc da 75 mg, della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6247/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 ottobre 1951, 24 ottobre 1953, 6 febbraio 1969, con i quali venne registrata al n. 3850/A la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Sintestrin idrosolubile Richter » nelle confezioni 2 fiale × 5 cc, 1 fiala × 15 mg e flacone × 5 cc da 75, a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, numero 8/10, codice fiscale 00795960152;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dell'11 maggio 1978 ha espresso parere che debba essere eliminato l'uso degli estrogeni di sintesi e che la specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi contiene estrogeni di sintesi, come contestato alla ditta interessata in data 21 febbraio 1980;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Sintestrin idrosolubile Richter » nelle confezioni 2 fiale × 5 cc, 1 fiala × 15 mg e flacone × 5 cc da 75 mg, registrata al n. 3850/A, in data 5 ottobre 1951, 24 ottobre 1953, 6 febbraio 1969, a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit n. 8/10, codice fiscale 00795960152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti e dei veterinari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(9431)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lady Coop. confezioni », in Quarrata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 25 gennaio 1980, con la quale il tribunale di Pistoia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Lady Coop. confezioni », con sede in Quarrata (Pistoia);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Lady Coop. confezioni », con sede in Quarrata (Pistoia), costituita per rogito notaio Massimo Ersoch in data 12 novembre 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Di Berardino Giangastone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(9488)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini Malpensa » ad ampliare il proprio magazzino generale di Lonate Pozzolo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 13 novembre 1975 e 24 giugno 1978, con i quali la S.p.a. « Magazzini Malpensa », con sede in Lonate Pozzolo (Varese), via del Gregge, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, e ad ampliarlo;

Vista l'istanza in data 7 marzo 1980, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio magazzino generale, con due edifici;

Vista la deliberazione n. 81 del 18 marzo 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che con la predetta deliberazione l'ente camerale richiama le proprie deliberazioni n. 53/1975 e n. 28/1977, nelle quali, rispettivamente, aveva argomentato che:

al capitale sociale della S.p.a. « Magazzini Malpensa » partecipa in elevata percentuale una società svizzera;

nella stessa zona di attività della S.p.a. « Magazzini Malpensa » è prevista la realizzazione di un interporto ad opera della « Lombardia nord dogane » S.p.a. - Società i cui azionisti sono la stessa camera di commercio di Varese, quella di Cremona, il comune di Busto Arsizio, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la S.p.a. « Magazzini generali della Cariplo » - e quindi l'intervento operativo di una società a prevalente capitale pubblico dovrebbe essere tutelato nei confronti di una iniziativa economica privata;

Considerato anche che nella deliberazione n. 81/1980 l'ente camerale afferma che la « Lombardia nord dogane » S.p.a. ha provveduto all'acquisto dei terreni, all'insediamento delle strutture operative e alla elaborazione dei progetti tecnici;

Ritenuto di dover ribadire quanto già sostenuto nei richiamati decreti 13 novembre 1975 e 24 giugno 1978, e cioè che:

l'appartenenza di azioni a soggetto straniero non costituisce fatto ostativo all'accoglimento della richiesta;

la presenza di una società a prevalente capitale pubblico non può costituire una valida giustificazione per limitare lo sviluppo e l'espansione di un'impresa privata che già opera nell'area economica in cui andrà ad allogarsi la predetta società;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali Malpensa » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate esercitato in Lonate Pozzolo (Varese), via del Gregge, con due edifici, individuati in planimetria generale con numeri 8 e 9, della superficie, rispettivamente, di mq 7387 e di mq 6169 circa.

I predetti locali, risultano comunque meglio descritti nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. « Magazzini Malpensa » deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 50.000.000 (cinquanta milioni).

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9777)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1980.

Approvazione del modello per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1980, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 102).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi:

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1980, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 531

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1980 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1980 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1980, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . L.
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1980, salvo conguaglio finale . . . . L.
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di . . . . L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . L.
(periodo considerato: anni.................. mesi..................)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 . L.

5. Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4 L.

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) . . . . L.

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L.

9. L. 100.000 per n.................. anni presi a base . . . . . L.

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . L.

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . L.

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1978 . . . . L.

14. 1979 . . . . L.

15. Retribuzione media . . . . L.

16. Aliquota applicata ,%

17. Imposta dovuta (11×16 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L.

18. Ritenuta fiscale operata nel 1980 (17−5) . . . . L.

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1981.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEGLI ANNI DAL 1974 al 1979

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 197 , esclusi gli eventuali acconti del punto 21. . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................... mesi....................)

20. Acconti sull'indennità, di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 197 , salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................... mesi....................)

21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 197 . . . . L. [ ]

22. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 21 . . . . L. [ ]

23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . L. [ ]

24. Riduzioni:

25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23:
- per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni;
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi
50% per le indennità non superiori a 10 milioni,
30% per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20% per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . . L. [ ]

26. - per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
50 mila lire
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi:
100 mila lire
moltiplicato per n.................... anni presi a base . . . . L. [ ]

27. Totale riduzioni (25+26) . . . . L. [ ]

28. Totale reddito imponibile (23−27) . . . . L. [ ]

29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:

30. 197. . . . . L. [ ]

31. 197. . . . . L. [ ]

32. Retribuzione media . . . . L. [ ]

33. Aliquota applicata [ ],[ ]%

34. Imposta dovuta (28×33 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . . L. [ ]

35. Ritenuta fiscale operata nel 1980 (34−22) . . . . L. [ ]

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19................, esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . L. [ ]

37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19................, salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................... mesi....................)

38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1980 . . . . . . L. [ ]

39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . L. [ ] e complementare L. [ ]

40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . L. [ ]

41. Riduzione di L. 50.000 per n.................... anni presi a base . . . . L. [ ]

42. Totale reddito imponibile (40−41) . . . . L. [ ]

43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile L. [ ] e complementare L. [ ]

44. Ritenute fiscali operate (43−39) nel 1980 L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . . L. [ ] e complementare L. [ ]

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante.. Data..........................

(9818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 56/1980. Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti numeri 52, 53, 54 e 55/1980 adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 30 settembre 1980;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provv. n. 52/1980 del 30 settembre 1980: prezzi dei prodotti petroliferi;

provv. n. 53/1980 del 30 settembre 1980: prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione;

provv. n. 54/1980 del 30 settembre 1980: prezzi dello zucchero;

provv. n. 55/1980 del 30 settembre 1980: prezzi delle specialità medicinali.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(9973)

Provvedimento n. 57/1980. Tariffe R.C.A.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi - C.I.P. n. 64/1979 sulle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1980, e in particolare l'art. 10 nel quale si prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi fisserà con propria delibera il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° gennaio 1981;

Delibera:

Il termine di presentazione delle nuove tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1981 da parte delle imprese di assicurazioni è fissato per il 15 novembre 1980.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(9974)

Provvedimento n. 58/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 52/1980 del 30 settembre 1980;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 del 19 marzo 1980 che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato lo scarto esistente fra i ricavi medi ex-raffineria dei prodotti a prezzo amministrato in Italia, rispetto a quelli riscontrati in Europa;

Considerati i risultati dell'analisi sui margini di distribuzione ed oneri finanziari sia per le società petrolifere integrate che per le società commerciali indipendenti nonché per i gestori di punti vendita stradale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse, i prezzi massimi dei prodotti petroliferi, appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super	Benzina normale	Gasolio
		—	—	—
Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero I.F. e IVA escluse .	L./mc	244.974	218.688	237.090
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse . .	L./litro	775 —	740 —	337 —
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, I.F. compresa e IVA esclusa . .	»	626,28	600,28	280,66

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 litri annui, ai gestori di P.V. « appoggiati » secondo la definizione riportata al par. *A*), punto 3), del provvedimento n. 9/1980, nonché le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema self-service.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori per il 1980 si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

B) PRODOTTI PER USI DIVERSI DALL'AUTOTRAZIONE

1. — *Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse*:

	L./mc
	—
Benzina super e prodotti assimilabili	244.974
Benzina normale e prodotti assimilabili	218.688
Gasolio e prodotti assimilabili	237.090
Petrolio e prodotti assimilabili	226.976
Olio combustibile (viscosità 50° C):	L./tonn.
	—
fluidissimo fino a 3° E e prodotti assimilabili . .	243.970
fluido superiore a 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili . .	195.890
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E prodotti assimilabili . .	193.160

2. — *Prezzi da basi di approvvigionamento interne* (distanza dalla costa superiore a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre		Dal 1° ottobre al 31 marzo	
	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido e fluidissimo L./tonn.	Gasolio e petrolio L./mc	O.C. fluido, semifluido e fluidissimo L./tonn.
	—	—	—	—
a) da raffineria interna e da deposito interno (collegato alla costa con oleodotto) . . .	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da depositi interni collegati a raffineria interna con oleodotto:				
distanti fino a 25 km dalla raffineria . . .	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria . . .	2.000	2.300	2.900	3.450

3. — *Prezzi al consumo.*

3.1) Prodotti destinati al riscaldamento.

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi, semifluidi e fluidissimi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. prot. n. 13360 del 19 settembre 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia, i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al precedente comma, le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa: a canistro . . . . L. 535

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 265

per margine al dettagliante IVA esclusa: a canistro . . . . » 340

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al secondo comma del presente paragrafo, le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	20.500	24.500
per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	19.100	23.000
per consegne di oltre 4.000 litri	16.700	20.000
per consegne in autotreno-botte	10.900	13.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca ed alla piccola marina.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	3.300
da 31 a 70 km	»	4.700
oltre 70 km	»	7.200

per vendita al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere maggiorati di L./mc 11.000;

per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente;

per « pesca e piccola marina » si intendono: *a*) le navi da pesca battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni, escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare, con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Prodotti per altre destinazioni.

Per forniture franco domicilio del cliente, i prezzi di cui ai punti 1) e 2) possono essere maggiorati di tutte le spese documentate, necessarie per effettuare la fornitura stessa.

C) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita uno sconto per il passaggio a deposito costiero dei grossisti nella misurura di L.mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi. Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione di prezzo ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

D) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali o comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono, nella fatturazione a peso, riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1. (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella *A* del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

E) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Le caratteristiche dei prodotti petroliferi devono essere corrispondenti a quelle riportate nelle tabelle C.U.N.A. appresso indicate:

benzina super	tabella C.U.N.A.	NC 623 - 01 del 25 febbraio 1977
benzina normale	» »	NC 620 - 01 del 25 febbraio 1977
gasolio motori	» »	NC 630 - 01 del 14 aprile 1977
petrolio motori	» »	NC 627 - 01 del 14 aprile 1977

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . . . . L./tonn. 282.238
2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale) . . . . » 294.238
3) inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) . . . . » 279.238

I prezzi suindicati sono maggiorati di L./tonn. 5.000, quale sovrapprezzo dovuto alla Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatti di cui al provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, per la merce immessa in consumo sia per gli usi per i quali è stata assolta l'imposta di fabbricazione sia per gli usi esenti.

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 100.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:
con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . L./kg 508
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6 % inclusa » 630
con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:
al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 504
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14 % inclusa » 639

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg, contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione o per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 490
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . » 415,25
al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa . . . . » 400,30

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la determinazione del compenso annuo si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di perolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25 % di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25 % o superiore al 30 % le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A*) può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9975)

Provvedimento n. 59/1980. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1980 del 30 settembre 1980;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, che modifica il regime fiscale del metano compresso in bombole;

Ritenuta la necessità di adeguare il prezzo di vendita al consumo del metano compresso in bombole per uso autotrazione per effetto del maggior costo della materia prima e dei maggiori costi di compressione e distribuzione;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifero non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegna al compratore è fissato in L. 407 il mc effettivo, IVA ed imposta di consumo incluse.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9976)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Popoli

Con decreto 29 luglio 1980, n. 918, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo di un tratto del fiume Giardino in comune di Popoli, località S. Rocco (Pescara) segnato nel nuovo catasto dei terreni del comune medesimo al foglio n. 31 particelle 1508 (mq 450) e 1600 (mq 80) della superficie complessiva di mq 530 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9600)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Formigara

Con decreto 31 luglio 1980, n. 1369, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del fiume Adda, in sponda sinistra, segnato nel N.C.T.R. del comune di Formigara (Cremona) al foglio n. 11, mappale 30 della superficie di Ha 0.98.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 gennaio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9705)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova distribuzione editoriale - N.D.E. », in Firenze.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova distribuzione editoriale - N.D.E. », in Firenze, composto dai signori: Barbagallo dott. Carmelo, presidente; Lima Giorgio e Cimballo Giovanni, membri.

(9702)

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « So.Co.L. - Società cooperativa laterizi a r.l. », in Uzzano.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1980, il rag. Pasquinelli Mario è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « So.Co.L. - Società cooperativa laterizi a r.l. », in Santa Lucia Uzzano, comune di Uzzano (Pistoia), in sostituzione del rag. Guermandi Franco, dimissionario.

(9704)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « La Torre » Società cooperativa a r.l., in Venezia-Mestre

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980 l'avv. Ugo Bergamo è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa « La Torre » Società cooperativa a.r.l., in Venezia-Mestre, costituita per rogito dott. Dino Faotto in data 12 ottobre 1956, rep. n. 13578, in sostituzione del rag. Armido Barbarino.

(9599)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa mista « Assegnatari riforma fondiaria di Guardia di Riace a r.l. », in Riace.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1980 la società cooperativa mista « Assegnatari riforma fondiaria di Guardia di Riace a.r.l. », in Riace (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio avv. cav. Francesco Pellizzieri in data 20 febbraio 1956, rep. n. 19686, reg. soc. n. 245, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Tullio Spinella.

(9597)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa « Castel Vecchio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », in Roma.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980 la società cooperativa edilizia « Castel Vecchio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Edoardo Colozza in data 5 luglio 1974, rep. n. 69938, reg. soc. n. 3697/74, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pier Luigi Sabaini.

(9598)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Co.M.E.C. - Cooperativa mercato europeo cinematografico », in Roma.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, la società cooperativa di produzione e lavoro « Co.M.E.C. - Cooperativa mercato europeo cinematografico », in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Antonia Russo, in data 10 luglio 1975, rep. n. 13639, registro società n. 2739/75, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Gastone Piperno.

(9596)

Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 1980 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Giuseppe Verdi » a r.l., in Ravenna.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1980, è stato rettificato il decreto ministeriale 27 giugno 1980, limitatamente al n. 12 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Giuseppe Verdi » a r.l., in Ravenna, costituita per rogito notaio Scarano in data 9 gennaio 1965, repertorio n. 31630, registro società n. 3052, erroneamente indicata con la denominazione di società cooperativa edilizia « S. Giuseppe ».

(9703)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 19 settembre 1980, n. 1/14/6-2203, l'Università di Trieste è stata autorizzata ad acquistare, per l'importo di L. 220.000.000, dall'istituto per l'infanzia Burlo Garofolo di Trieste e dal comune di Trieste a titolo gratuito, il fabbricato in via Gambini, 6-8, via Manzoni n. 16, Trieste, sede dell'istituto di anatomia umana e normale della facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università.

(9734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 28 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	895,05	895,05	895,10	895,05	895 —	895,05	894,95	895,05	895,05	895 —
Dollaro canadese . . .	762,10	762,10	761,50	762,10	761,82	762,05	761,55	762,10	762,10	762,10
Marco germanico . .	473,20	473,20	472,85	473,20	473,04	473,25	473,25	473,20	473,20	473,20
Fiorino olandese . . .	437,20	437,20	437,50	437,20	437,07	437,15	437,26	437,20	437,20	437,20
Franco belga	29,532	29,532	29,5575	29,532	29,54	29,50	29,538	29,532	29,532	29,50
Franco francese	205,20	205,20	205,40	205,20	205,34	205,15	205,23	205,20	205,20	205,20
Lira sterlina . . .	2175,50	2175,50	2176 —	2175,50	2175,11	2175,55	2176,70	2175,50	2175,50	2175,50
Lira irlandese . .	1784 —	1784 —	1783 —	1784 —	1784,18	—	1785 —	1784 —	1784 —	—
Corona danese	153,85	153,85	154 —	153,85	153,84	153,80	153,80	153,85	153,85	153,85
Corona norvegese	180,80	180,80	180,90	180,80	180,82	180,75	180,65	180,80	180,80	180,80
Corona svedese	210,48	210,48	210,30	210,48	210,52	210,50	210,40	210,48	210,48	210,45
Franco svizzero . . .	523 —	523 —	523 —	523 —	523,54	523 —	522,80	523 —	523 —	523 —
Scellino austriaco	66,77	66,77	66,85	66,77	66,80	66,75	66,80	66,77	66,77	66,75
Escudo portoghese . .	17,55	17,55	17,49	17,55	17,47	17,50	17,60	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	11,90	11,90	11,92	11,90	11,90	11,85	11,912	11,90	11,90	11,90
Yen giapponese	4,204	4,204	4,2125	4,204	4,198	4,18	4,205	4,204	4,204	4,20

Media dei titoli del 28 ottobre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,400
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,400
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,225
» 6 % » » 1970-85 . .	79,475
» 6 % » » 1971-86 . .	76,700
» 6 % » » 1972-87 .	73,250
» 9 % » » 1975-90 .	75,550
» 9 % » » 1976-91 . .	77,100
» 10 % » » 1977-92 .	82,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 . .	99,750
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,350
» » » » 1- 7-1979/81 .	98,975
» » » » 1-10-1979/81 . .	98,800
» » » » 1-12-1979/81 . .	98,325

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82 .	97,600
» » » » 1- 7-1979/82 .	97 —
» » » » 1-10-1979/82 .	97,500
» » » » 1- 1-1980/82 .	97,675
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,075
» » » » 1- 5-1980/82 .	98 —
» » » » 1- 1-1980/83 . .	97,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . . .	98,800
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	95,375
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	94,925
» » » 12 % 1-10-1983	91,800
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	91,475
» » » 12 % 1- 4-1984 . . .	91,950
» » » 12 % 1-10-1984 . .	91,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	895 —
Dollaro canadese	761,825
Marco germanico	473,225
Fiorino olandese	437,23
Franco belga	29,535
Franco francese . .	205,215
Lira sterlina	2176,10
Lira irlandese	1784,50

Valuta	Cambio
Corona danese	153,825
Corona norvegese	180,725
Corona svedese	210,44
Franco svizzero	522,90
Scellino austriaco	66,785
Escudo portoghese	17,575
Peseta spagnola	11,906
Yen giapponese	4,204

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a nove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ISERNIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a nove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso)

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Isernia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) *titoli di studio superiore alla quinta classe elementare.* I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Isernia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di *trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.*

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Isernia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Isernia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Isernia intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante il periodo in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, addì 7 febbraio 1980

Il direttore provinciale: GRECO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Campobasso, addì 31 marzo 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 104

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia.

Il sottoscritto . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli a nove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 7 febbraio 1980, n. 077/1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . .

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9719)

Concorso, per titoli, a trentadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PAVIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e sucessive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentadue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile, richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pavia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pavia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Pavia. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pavia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale, e saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 20 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 1° aprile 1980

Il direttore provinciale: MARRA

Registrata alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1980
Registro n. 40 *Poste, foglio n.* 317

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentadue posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° aprile 1980, n. 1/4F/1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria urbanistica . posti n. 1
istituto di elettrotecnica industriale » 1
istituto di meccanica e costruzione delle macchine . . » 1
istituto di idraulica e costruzioni idrauliche . » 1

Servizi generali . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola posto-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9798)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria nucleare posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9799)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola posto-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9800)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9802)

Concorsi a posti di coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9797)

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9801)

Concorso a due posti di ragioniere presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elelavizioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9803)

Concorso a dodici posti di bidello presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Politecnico di Milano per dodici posti di bidello.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(9804)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Rettorato - Servizi generali . . . . . posti n. 5

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(9808)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Camerino per la seguente qualifica di mestiere:

attrezzista meccanico od utensilista . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(9807)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università degli studi di Camerino per la seguente qualifica di mestiere:

idraulico . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(9806)

Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Camerino per le seguenti qualifiche di mestiere:

giardiniere . . . posti n. 1
muratore comune . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(9805)

Concorso ad ottantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di economia e finanza della facoltà di giurisprudenza già indicate per il cinquantunesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso sono da intendersi fissate per il giorno 16 dicembre 1980 alle ore 9 presso l'istituto di cui trattasi.

(9809)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto nefrologo;
un posto di aiuto gastroenterologo;
due posti di aiuto medico addetto al centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti;
un posto di aiuto e tre posti di assistente neurologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3677/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di chirurgia vascolare e dei trapianti del rene.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia vascolare e dei trapianti del rene (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3678/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(3671/S)

OSPEDALE « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(3668/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(3679/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(3680/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso a quattro posti di assistente alla divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente alla divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(3682/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(3683/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(3681/S)

OSPEDALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(3672/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Ente in Torino.

(3675/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN LEGNAGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente della divisione di medicina generale presso lo stabilimento ospedaliero di Cologna Veneta (Verona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Legnago (Verona).

(3669/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(3673/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(3676/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(3688/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia addetto al pronto soccorso;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3690/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « ALTO CHIASCIO », IN GUBBIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio sanitario di Gualdo Tadino.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio sanitario di Gualdo Tadino, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente chirurgo addetti al pronto soccorso;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gubbio (Perugia).

(3691/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(3684/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803000)